



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE COSTITUITE DALLE ECONOMIE DI GESTIONE FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2021 E INCREMENTO DELLE INDENNITA' ORARIE DI SERVIZIO NOTTURNO E "SUPERNOTTURNO" A DECORRERE DALL'ANNO 2023

Il giorno, alle ore, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii.

La delegazione di parte pubblica è presieduta da

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 17 giugno 2022, n.121.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che le risorse finanziarie che residuano al termine della gestione dell'anno 2021 a seguito dell'ordinaria effettuazione dei pagamenti di tutti i compensi che trovano imputazione sulle dotazioni del capitolo 1801, piano gestionale 4 "Quota del fondo unico di amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore", possono essere distribuite tramite ulteriore accordo integrativo nazionale ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 e ss.mm.ii.;
- che l'entità delle suddette economie di gestione deve essere accertata mediante apposito decreto ministeriale da sottoporre alla certificazione di competenza dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 e ss.mm.ii.;
- che con decreto della Direzione Centrale per le Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari n. 344 del 12 aprile 2024, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 19 aprile 2024 al numero 2975, sono state accertate in € 46.178.542,27 (importo al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico del dipendente) le economie di gestione da distribuire al personale per l'anno 2021;
- che i commi 6, 7 e 7, rispettivamente degli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. 17 giugno 2022, n.121, prevedono che le risorse di cui all'art.20, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120) nell'ambito degli accordi integrativi nazionali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare, tra le altre, le misure delle maggiorazioni orarie per le ore di servizio notturne e le ore cosiddette "supernotturne" di cui ai commi 4, 5 e 5, rispettivamente dei predetti artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n.121/2022, a decorrere dall'anno 2022;

- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. 572 del 19 luglio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 20 luglio 2023 al numero 4792, è stata accertata in € 144.662.156,20 l'entità delle risorse certe e stabili di cui all'art. 11, comma 1, del d.P.R. n.121/2022, stanziata nel Fondo di amministrazione iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 04, per l'anno finanziario 2023;
- che il predetto decreto ministeriale n.572/2023, nell'ambito delle accertate risorse caratterizzate da certezza e stabilità, determina in € 16.950.249,40 la quota ancora destinabile ad incrementi stabili della misura di emolumenti accessori già vigenti, di cui € 13.972.000,00 derivante dal predetto art. 20, comma 4, del decreto legge n.76/2020;

LE PARTI

atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:

- A) definire le modalità di ripartizione della quota resasi disponibile sul Fondo di amministrazione per l'anno 2021, come certificata dal sopracitato decreto di costituzione del Fondo datato 12 aprile 2024, come di seguito indicato:

1. incrementare l'indennità di turno *ex* articolo 22, del CCNL 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) del 26 maggio 2004 successivamente incrementata dall'accordo decentrato dell'8 maggio 2008, al fine di valorizzare l'attività del soccorso;
2. incrementare il compenso di produttività attribuito con il suddetto accordo decentrato dell'8 maggio 2008 destinato al personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno e al personale che espleta funzioni tecnico-professionali e di rappresentanza;
3. incrementare ulteriormente la predetta indennità di turno in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata;
4. incrementare ulteriormente il predetto compenso di produttività a favore del personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata;
5. incrementare ulteriormente il predetto compenso di produttività a favore del personale che espleta funzioni tecnico-professionali e di rappresentanza, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata;
6. incrementare l'indennità oraria di servizio notturno, istituita dall'articolo 101, comma 1, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, come rivalutata, a decorrere dall'anno 2020, dall'articolo 4 dell'accordo integrativo nazionale per la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, legge n.205/2017;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. incrementare l'indennità oraria di servizio festivo e notturno per i turni di servizio nelle giornate di Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Ferragosto, Natale e S. Barbara (c.d. superfestivo e supernotturno) istituita dall'articolo 101, comma 2, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, come rivalutata, a decorrere dall'anno 2020, dall'articolo 4 dell'accordo integrativo nazionale per la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, legge n.205/2017;
8. compensare, in relazione ai turni effettuati nell'anno 2021, il personale inserito nel dispositivo di soccorso giornaliero che ha assolto, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n.64/2012, la funzione di autista di mezzi di soccorso per la conduzione dei quali è richiesta la patente di III e IV categoria ed il personale non appartenente ai ruoli degli specialisti che ha assolto la funzione di conduttore di mezzi nautici per i quali è richiesta la patente nautica;
9. compensare, in relazione ai turni effettuati nell'anno 2021, il personale che ha svolto la funzione di capo partenza di cui all'articolo 66 del d.P.R. 64/2012;
10. incrementare il compenso di reperibilità, in relazione ai turni effettuati nell'anno 2021 e svolti dai funzionari rientranti nel presente ambito negoziale;
11. compensare, in relazione alle giornate di servizio svolte nell'anno 2021, il personale che ha svolto la funzione di responsabile del personale, individuato con apposita disposizione di servizio dal dirigente competente;
12. compensare, in relazione alle giornate di servizio svolte nell'anno 2021, il personale che ha svolto l'incarico di consegnatario e sub consegnatario;
13. compensare, in relazione ai turni effettuati nell'anno 2021, il personale che ha svolto la funzione di capo turno provinciale;
14. compensare, in relazione ai turni effettuati nell'anno 2021, il personale che ha svolto la funzione di responsabile di sala operativa nazionale (CON e SOCAV), regionale e provinciale;
15. compensare, in relazione ai turni svolti o alle diverse altre articolazioni di orario nell'anno 2021, il personale specialista radioriparatore appartenente sia ai ruoli operativi che ai ruoli tecnico-professionali;

B) Incrementare, a decorrere dall'anno 2023, la misura delle indennità orarie di servizio notturno e supernotturno, come di seguito indicato:

1. incrementare l'indennità oraria di servizio notturno, di cui all'articolo 101, comma 1, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, rispetto alla vigente misura oraria di € 1,21 prevista dai commi 4, 5 e 5, rispettivamente degli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n.121/2022;
2. incrementare l'indennità oraria di servizio notturno per ciascuna ora tra le 22.00 e le 06.00 nei giorni festivi (c.d. supernotturno) istituita dall'articolo 101, comma 2, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, rispetto alla vigente misura oraria di € 2,42 prevista dai predetti commi 4, 5 e 5, rispettivamente degli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n.121/2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

al termine del confronto

CONVENGONO

Articolo 1

la somma disponibile del Fondo di Amministrazione a titolo di economie di gestione per l'anno 2021, pari a € 46.178.542,27, viene destinata al personale non direttivo e non dirigente, secondo le modalità che di seguito si indicano e che vengono riportate, in forma sinottica, nella tabella allegata al presente accordo:

1. per € **15.300.744,90** un'integrazione dell'indennità di turno *ex* articolo 22, del CCNL 2002-2005 del 26 maggio 2004, pari ad € **4,79**, per ogni turno svolto nel corso dell'anno 2021, in aggiunta ai 5,00 euro già erogati, al personale che effettua:
 - turni continuativi 12/24 - 12/48, compresi nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni Comando predispone giornalmente (punto 3. lettera b. - Accordo stralcio del 7 luglio 2004);
 - turni 24/72 presso le sedi distaccate disagiate e turnazioni presso le sedi delle isole minori (articolo 2, comma 1 - Accordo stralcio 28 luglio 2004);
 - orario di lavoro in turnazione di 12 ore per fronteggiare situazioni di lavoro di particolare gravosità, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j, del CCNL "Comparto Aziende" 1998-2001 (articolo 3, comma 1 - Accordo stralcio 28 luglio 2004);
 - orario di lavoro in turnazione 12/36 presso i centri TLC del CNVVF (articolo 41 del CCNI del CCNL del 24 maggio 2000, sottoscritto il 10 aprile 2002).

2. per € **2.613.908,64** un'integrazione per il personale che espleta funzioni tecnico-professionali e al personale operativo non turnista del compenso di produttività, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno 2021, nelle misure di seguito indicate in aggiunta al compenso già erogato (€ 1,00 - € 1,20 - € 2,00 in relazione alle fattispecie sottoindicate):
 - al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € **1,84** a giornata;
 - al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € **2,20** a giornata;
 - al personale che effettua turnazioni di 12 ore diverse da quelle di cui al punto 2: € **3,68** a turno.

3. per € **5.366.287,10** una maggiorazione della citata indennità di turno, per ogni turno svolto nel corso dell'anno 2021, nelle misure di seguito indicate:
 - € **2,00** a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;
 - € **2,30** a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;
 - € **2,60** a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
 - € **2,70** a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- € 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.

4. per € 974.937,48 una maggiorazione del compenso di produttività a favore del personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno 2021, nelle misure di seguito indicate:
- € 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore;
 - € 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;
 - € 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;
 - € 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
 - € 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- € 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
5. per € 302.027,70 una maggiorazione del compenso di produttività a favore del personale che espleta funzioni tecnico-professionali e di rappresentanza, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno 2021, nelle misure di seguito indicate:
- € 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
 - € 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
 - € 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
 - € 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
 - € 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

- € **1,35** a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;

- € **0,70** al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

- € **0,84** al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

- € **1,40** a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

- € **0,73** al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

- € **0,88** al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

- € **1,45** a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

6. per € **12.878.561,00** un'integrazione della maggiorazione oraria per i turni notturni pari a € **1,00** per ogni ora notturna svolta nel corso dell'anno 2021 in aggiunta ai € 1,21 già erogati.
7. per € **1.624.638,00** un'integrazione della maggiorazione oraria per i turni c.d. superfestivi e supernotturni pari a € **2,00** per ogni ora svolta nel corso dell'anno 2021 in aggiunta ai € 2,42 già erogati.
8. per € **1.825.000,00** a favore del personale inserito nel dispositivo di soccorso giornaliero che ha assolto, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n.64/2012, la funzione di autista di mezzi di soccorso per la conduzione dei quali è richiesta la patente di III e IV categoria ed il personale non appartenente ai ruoli degli specialisti che ha assolto la funzione di conduttore di mezzi nautici per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

i quali è richiesta la patente nautica, nella misura di € **2,50** per ogni turno svolto nel corso dell'anno 2021;

9. per € **1.533.000,00** a favore del personale che ha svolto la funzione di capo partenza ai sensi dell'articolo 66 del d.P.R. n. 64/2012, nella misura di € **2,80** per ogni turno svolto nel corso dell'anno 2021;
10. per € **50.000,00** a favore dei funzionari che hanno svolto turni di reperibilità, nella misura di € **5,00** per ogni turno svolto nel corso dell'anno 2021;
11. per € **8.512,00** a favore del personale che ha svolto la funzione di responsabile del personale, nella misura di € **1,60** per ogni giornata di servizio svolta nell'anno 2021;
12. per € **46.816,00** a favore del personale che ha svolto l'incarico di consegnatario e sub consegnatario nella misura di € **1,60** per ogni giornata di servizio svolta nell'anno 2021;
13. per € **233.089,00** a favore del personale che ha svolto la funzione di capo turno, nella misura di € **3,10** per ogni turno svolto nell'anno 2021;
14. per € **252.000,00** a favore del personale che ha svolto la funzione di responsabile di sala operativa nazionale (CON e SOCAV), regionale e provinciale, nella misura di € **2,80** per ogni turno svolto nell'anno 2021;
15. per € **55.860,00** a favore del personale specialista radioriparatore, appartenente sia ai ruoli operativi che ai ruoli tecnico-professionali, in relazione ai turni svolti o alle diverse altre articolazioni di orario nell'anno 2021, nelle misure di seguito indicate:
 - al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € **1,40** a giornata;
 - al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € **1,68** a giornata;
 - al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € **2,80** a turno.

Le integrazioni e i compensi di cui ai succitati punti si intendono limitate all'anno 2021.

Le ulteriori somme che residuano dalle utilizzazioni di cui ai precedenti punti, pari a complessivi rimangono disponibili nel Fondo di amministrazione ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 234/2021.

Articolo 2

1. l'indennità oraria di servizio notturno, di cui all'articolo 101, comma 1, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, prevista dagli artt. 7, 8 e 9, del d.P.R. n.121/2022 nella vigente misura oraria di € 1,21, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di € 1,00 per ciascuna ora tra le 22.00 e le 06.00;
2. l'indennità oraria di servizio notturno per ciascuna ora tra le 22.00 e le 06.00 nei giorni festivi (c.d. supernotturno), istituita dall'articolo 101, comma 2, del d.P.R. 18 maggio 1987, n.269, prevista



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dai predetti artt. 7, 8 e 9, del d.P.R. n.121/2022 nella vigente misura oraria di € 2,42, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di € 2,00;

3. l'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari ad € 13.356.712,00 a decorrere dall'anno 2023, troverà imputazione sulla quota delle risorse certe e stabili derivanti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legge n.76/2020, pari a € 13.972.000,00, come accertate nel citato decreto ministeriale n.572/2023 di determinazione dell'entità delle risorse certe e stabili di cui all'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n.121/2022, stanziato nel capitolo 1801, piano gestionale 04, per l'anno 2023.

Ai sensi dell'articolo 32, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, la presente ipotesi di accordo integrativo e la relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IL MINISTRO

*LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO